

**Per gli atti di voltura degli alloggi popolari la giurisdizione spetta al giudice ordinario
(T.A.R. Lazio, sez. III stralcio, sent. 19 ottobre 2020, n. 10643)**

Secondo i giudici amministrativi capitolini, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario su una controversia avente a oggetto un atto di diniego della voltura di un alloggio popolare, in quanto tale atto va ad incidere sulla fase contrattuale regolativa del rapporto intrattenuto dal dante causa del ricorrente con l'amministrazione comunale e non piuttosto sulla fase prodromica all'assegnazione dell'alloggio che incardinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che solo in quest'ultima sono spesi poteri discrezionali dell'Amministrazione generativi di interessi legittimi.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Venturi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marco Fulvio Nobiliore, 43;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Guglielmo Frigenti, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. -OMISSIS- che ha dichiarato l'automatica decadenza dell'assegnazione, per mancata stabile occupazione, dell'alloggio di E.R.P. in -OMISSIS-, con risoluzione di diritto del contratto di locazione ed esclusione da altre assegnazioni di alloggi di E.R.P.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso, in accoglimento dell'eccezione della difesa comunale, è da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Il Tribunale si è già occupato numerose volte della questione e specificatamente del diniego di voltura: T.A.R. Lazio, III-quater, 23 marzo 2016, n. 3592; 24 febbraio 2016, n. 2560; 29 novembre 2013, n. 10232; 31 ottobre 2013, n. 9333; 24 aprile 2018, n. 4480.

Anche la Corte di cassazione ha chiarito che: "In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio" (Cass., Sez. un., ord. 9 ottobre 2013, n. 22957), atteso che in tale fase del rapporto sussistono unicamente diritti soggettivi.

Allorquando si fa riferimento alla fase del rapporto locatizio già insorto dunque dopo la fase pubblicistica questo Tribunale ha sovente declinato la giurisdizione come nel caso di decadenza dalla assegnazione, di subentro, di rilascio e come osservato nella sentenza -OMISSIS-dove è ben chiarito che "... - in base alla disciplina di cui all'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità

costituzionale parziale n. 204 del 2004 - nella materia dell'edilizia residenziale pubblica (pure ricompresa per la finalità sociale che la connota in quella dei servizi pubblici) la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione nella quale l'amministrazione opera nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione e non esercita poteri autoritativi" (T.A.R. Lazio, sez. III-quater, n. 2248/2014 ed anche del tutto analoga: T.A.R. Lazio, sez. III-quater, 26 febbraio 2014, n. 2265 e tutta la giurisprudenza ivi citata: C.d.S., sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass. civ., Sez. un., 2 giugno 1997, n. 4908).

Nelle sentenze più recenti sopra citate è stato pure chiarito che tale impostazione non è in contraddizione con l'espressa attribuzione della materia dell'edilizia residenziale pubblica alla giurisdizione del giudice amministrativo, in virtù del sottostante rapporto concessorio ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., sol se si ponga mente alla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 che nel ritenere costituzionalmente illegittimo il riparto di giurisdizione fondato sulla attribuzione al giudice amministrativo di interi settori di materie, anziché sulla distinzione tra le posizioni giuridiche soggettive dell'interesse legittimo e del diritto soggettivo, anche nella materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva del T.A.R. ha ripristinato il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario stabilito dalla Costituzione sulla base della posizione giuridica soggettiva lesa.

È stato anche approfondito il tema del rapporto che nasce tra un privato che aspira ad un alloggio pubblico ed il Comune che ne è proprietario e si è pervenuti alla conclusione che vada ricondotto alla discussa figura giuridica della concessione-contratto, nella cui tutela però i poteri del giudice amministrativo sono radicati soltanto nella prima fase della individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione dovrà stipulare il contratto, a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo e che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l'assegnazione, la graduatoria e l'assegnazione), laddove una volta stipulato lo stesso sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del giudice

ordinario in ordine a tutte le vicende che si verificano quali il rilascio dell'alloggio, lo sgombero, la decadenza, o come nel caso in esame, il subentro.

Nel caso in esame, si verte su un atto di diniego della voltura, che va, dunque, a incidere sulla fase contrattuale regolativa del rapporto intrattenuto dal dante causa del ricorrente con l'amministrazione comunale e non piuttosto sulla fase prodromica all'assegnazione dell'alloggio che incardinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che in essa sono spesi poteri discrezionali dell'Amministrazione generativi di interessi legittimi. Pertanto, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Stante l'esito della controversia e le peculiari circostanze di fatto sussistono giustificati motivi di compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere